

Residenza Governativa  
telefono 091 814 43 87  
fax 091 814 44 01/27  
e-mail [can-scdds@ti.ch](mailto:can-scdds@ti.ch)

Repubblica e Cantone Ticino

Internet [www.ti.ch/segreteriaCdS](http://www.ti.ch/segreteriaCdS)



Funzionario  
incaricato Michele Albertini

**Cancelleria dello Stato**  
**6501 Bellinzona**

telefono 091 814 45 02  
e-mail [michele.albertini@ti.ch](mailto:michele.albertini@ti.ch)

Bellinzona, 28 aprile 2011

## COMUNICATO STAMPA

### **Protezione dei dati e segreto medico nell'ambito della fatturazione delle prestazioni ospedaliere secondo il nuovo sistema di remunerazione forfettaria SwissDRG**

*privatim* – l'associazione degli incaricati svizzeri della protezione dei dati – si è chinata su alcuni delicati aspetti concernenti il nuovo sistema di remunerazione forfettaria delle prestazioni ospedaliere SwissDRG, che sarà effettivo a partire dal 1° gennaio del prossimo anno.

I risultati degli approfondimenti sono confluiti in un rapporto del mese di febbraio (cfr. comunicato stampa di *privatim* del 25 febbraio 2011, cui i media nazionali, tra cui quelli ticinesi, hanno dato ampio risalto). Il rapporto è ora disponibile anche in lingua italiana ([www.ti.ch/protezionedati](http://www.ti.ch/protezionedati)) ed esprime in sintesi quanto segue:

1. Con il nuovo sistema di remunerazione delle prestazioni gli assicuratori-malattia necessiteranno di meno informazioni relative ai pazienti. Siccome con SwissDRG la remunerazione avviene per gruppi di casi, la trasmissione sistematica delle diagnosi e di procedure dettagliate agli assicuratori-malattie da parte degli ospedali non è più necessaria. La verifica della corretta attribuzione dei casi ai rispettivi gruppi avviene tramite una revisione della codifica. Questa procedura non necessita di dati personali dei pazienti, potendo essere effettuata sulla base di dati anonimizzati o pseudonimizzati.

La verifica dell'economicità delle prestazioni nei singoli casi continua a essere possibile. In casi specifici, gli assicuratori-malattie possono chiedere informazioni supplementari per verificare fatturazioni o prestazioni non sufficientemente chiare. È anche possibile un controllo tramite verifiche a campione. In

quest'ultimo caso, gli ospedali forniscono agli assicuratori-malattie le diagnosi e le procedure dettagliate dei casi del gruppo campione selezionato.

Se il paziente lo richiede esplicitamente o se l'ospedale lo ritiene necessario in base alle circostanze, il servizio medico di fiducia dell'assicuratore deve essere coinvolto nel processo di verifica.

Gli ospedali hanno l'obbligo di informare i pazienti in merito all'elaborazione dei dati di natura medica che li riguardano. In particolare, gli ospedali devono informarli che hanno il diritto di esigere che i dati di natura medica siano direttamente trasmessi al servizio medico di fiducia e non al servizio amministrativo dell'assicuratore-malattie.

2. In vista dell'introduzione dei SwissDRG, i fornitori di prestazioni e gli assicuratori-malattie concluderanno nel corso di quest'anno nuove convenzioni tariffali e le sottoporranno per approvazione ai governi cantonali. In queste convenzioni occorrerà regolamentare in modo dettagliato anche le modalità di elaborazione dei dati dei pazienti. Il filo conduttore è il principio della proporzionalità.

Dato che le esigenze di protezione dei dati sono analoghe per tutti gli ospedali, appare ragionevole formulare tutte le convenzioni tariffali in modo uniforme per quanto concerne le elaborazioni di dati, introducendo le limitazioni necessarie a salvaguardia della protezione dei dati.

Visto quanto precede, gli incaricati cantonali della protezione dei dati esprimono le seguenti richieste:

*Nell'ambito delle negoziazioni tariffarie, i partner tariffali (ospedali e assicuratori-malattie) sono invitati a prestare la necessaria attenzione alle elaborazioni di dati e a formulare disposizioni conformi ai principi della protezione dei dati, in modo particolare per quanto concerne la fatturazione delle prestazioni.*

*Nella preparazione delle decisioni d'approvazione del governo cantonale, i dipartimenti della sanità pubblica dei cantoni sono invitati a verificare la conformità delle convenzioni tariffali con il diritto della protezione dei dati.*

*Si raccomanda ai partner tariffali e ai dipartimenti della sanità pubblica dei cantoni di integrare l'incaricato cantonale della protezione dei dati nella procedura di elaborazione e di approvazione delle convenzioni tariffali.*

Per informazioni:

Michele Albertini, Incaricato cantonale della protezione dei dati  
091 814 45 02